Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di modifica del regolamento sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi

Dossier n° 175 -
3 novembre 2026

Tipo e numero atto	*Proposta di regolamento COM(2026)569*
Data di adozione	*14 ottobre 2026*
Base giuridica	*Art. 192, paragrafo 1, TFUE*
Settori di intervento	*Gas, idrocarburi, industria petrolifera, importazione, industria carboniera, gas a effetto serra, riduzione delle emissioni gassose, politiche energetiche dell'UE*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*20 ottobre 2026 --- VIII Commissione Ambiente*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*15 dicembre 2026*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e oggetto

La proposta modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle **emissioni di metano** nel **settore dell'energia** per **rinviare di un anno** alcuni **obblighi** ivi previsti a carico degli **importatori** e, per quanto riguarda l'intensità di metano, dei **produttori dell'Unione.**

Il regolamento (UE) 2024/1787 stabilisce norme volte a **misurare, monitorare, comunicare e ridurre le emissioni di metano** nel settore dell'energia dell'UE derivanti dalla produzione interna e dai combustibili fossili importati.
Il regolamento si applica anche alle **emissioni di metano prodotte al di fuori dell'Unione**, per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'UE (capo 5). In particolare gli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone devono:

- a partire dal **5 maggio 2025** comunicare alcuni dati e informazioni in relazione alle emissioni di metano provenienti dai Paesi e dalle imprese che esportano nell'UE (**articolo 27**);

- a partire dal **1° gennaio 2027** dimostrare che i contratti conclusi o rinnovati a partire dal 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione sono soggetti a **misure di monitoraggio, comunicazione e verifica** delle emissioni di metano applicate a livello di produttore che sono **equivalenti** a quelle stabilite nel regolamento (**articolo 28**);
- entro il **5 agosto 2028** e successivamente ogni anno comunicare l'**intensità di metano** della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione (**articolo 29, paragrafo 1**);
- entro il **5 agosto 2030** e successivamente ogni anno dimostrare che l'intensità di metano della produzione è inferiore a determinati **valori di intensità massima** stabiliti dalla Commissione mediante atto delegato (**articolo 29, paragrafo 2**).

Per mettere i Paesi terzi, gli importatori, i produttori dell'UE e le autorità competenti degli Stati membri nelle condizioni di attuare in pieno e in modo efficace il regolamento, la proposta **rinvia** gli **obblighi** di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 28 relativo all'**equivalenza** delle **misure di monitoraggio, comunicazione e verifica** al **31 maggio 2029**, e successivamente ogni anno, per la fornitura dell'anno civile precedente;
- articolo 29, paragrafo 1, relativo alla comunicazione dell'**intensità di metano** al **5 agosto 2029** e al 31 maggio di ogni anno successivo;
- articolo 29, paragrafo 2, relativo alle **intensità massime consentite di metano** al **5 agosto 2031** e al 31 maggio di ogni anno successivo.

Il rinvio, proposto in risposta alle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri, Paesi terzi e gestori e alla luce dell'attuale contesto geopolitico, è volto anche a consentire agli Stati membri di **completare** l'adozione dei **regimi sanzionatori nazionali**, agli organismi nazionali di accreditamento di **accreditare i verificatori** e alle autorità nazionali competenti di **valutare e riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità** agli obblighi del regolamento.

La Commissione europea, ribadendo l'impegno a portare avanti l'attuazione del regolamento, ritiene indispensabile che il Parlamento europeo e il Consiglio la **approvino in modo rapido e tempestivo**, onde preservare la certezza e la flessibilità normative. Per evitare che gli obblighi oggetto di rinvio inizino ad applicarsi, il regolamento modificativo dovrebbe infatti entrare in vigore prima del 1° gennaio 2027.

Il **Parlamento europeo** ha adottato la **procedura d'urgenza** ai sensi dell'articolo 170 del proprio regolamento e ha approvato il proprio mandato il 22 ottobre 2026 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali (v. *infra*).

Contesto, motivazioni dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

Alcuni dati

Il metano è dopo l'anidride carbonica il principale gas serra, come riferito nella relazione illustrativa della proposta.

Secondo l'ultimo inventario ufficiale delle emissioni di gas serra dell'UE presentato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nell'UE le **emissioni nette interne di gas serra** sono state nel **2024** pari a **2.786 Mt CO_2e**, il 40% in meno rispetto al 1990; nello stesso anno le **emissioni di metano** sono state pari a **391 Mt CO_2e**, il **13% del totale delle emissioni di gas serra** (calcolato sul totale senza assorbimenti) e il 42% in meno rispetto al 1990.

L'UE, in qualità di parte dell'Accordo di Parigi e dell'UNFCCC, presenta ogni anno una relazione sugli inventari dei gas a effetto serra relativi alle emissioni e agli assorbimenti di origine antropica all'interno dei propri Stati membri (ovvero le emissioni che hanno luogo nel territorio dell'UE). La relazione copre il periodo dal 1990 all'anno solare corrente (t) meno due (t−2). Pertanto, l'ultima relazione descrive gli anni compresi tra il 1990 e il 2024. Le principali istituzioni coinvolte nella compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra dell'UE sono gli Stati membri, la Direzione generale per l'azione per il clima della Commissione europea (DG CLIMA), l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e il suo Centro tematico europeo sulla mitigazione dei cambiamenti climatici (ETC/CM), nonché Eurostat.

Il **settore energetico** contribuisce per il **76%** alle **emissioni totali di gas serra** ed è il settore con le emissioni più elevate **nell'UE**.

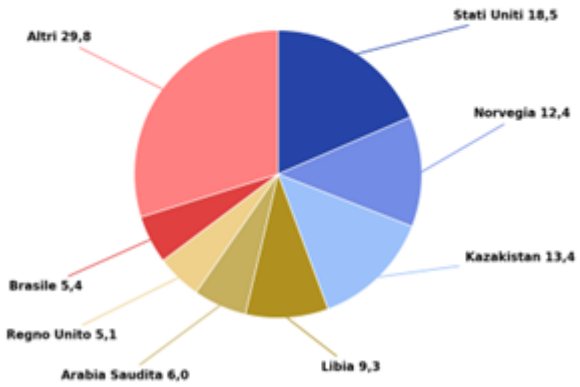
Il settore energetico comprende attività di combustione dei combustibili, emissioni fuggitive da combustibili e trasporto e stoccaggio di CO_2.

Le emissioni totali di gas serra di questo settore sono diminuite del 39%, passando da 3.737 Mt CO_2e nel 1990 a 2.283 Mt CO_2e nel 2024, ma rispetto al 2023 sono aumentate del 3%.
Il **metano** del settore energetico dell'UE rappresenta il **2%** delle emissioni totali di gas serra nell'UE.
Tale dato tuttavia non include le emissioni di metano legate al consumo di energia fossile dell'Unione che hanno luogo fuori di essa.
Il considerando 63 del regolamento sulle emissioni di metano riporta che, benché la quota delle emissioni antropogeniche globali di metano prodotte in Europa sia stimata solo al 6 % circa, il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dalla loro importazione contribuiscono in modo significativo alle emissioni di metano dell'UE.
Il regolamento interviene quindi anche sulle importazioni di petrolio greggio, gas naturale e carbone, in un contesto in cui il **tasso di dipendenza dalle importazioni energetiche nell'UE**, riferito al 2024, è stato pari al **57%**, il che significa che quasi il 60% del fabbisogno energetico dell'UE era soddisfatto dalle importazioni nette (fonte Eurostat, *Energy in Europe – 2026 edition*).
Le **importazioni di prodotti energetici** erano costituite per il **67%** da **petrolio e derivati**, per il **24%** da **gas naturale**, per il **4%** da **combustibili fossili solidi**, per il **3%** dall'**elettricità** e per il **2%** dalle **energie rinnovabili**.
Gli ultimi dati trimestrali disponibili di Eurostat evidenziano che, nel **secondo trimestre del 2026**, i partner commerciali principali dell'UE sono stati: per quanto riguarda il **petrolio** gli Stati Uniti, la Norvegia e il Kazakistan; per quanto riguarda il **gas naturale in stato gassoso** la Norvegia, l'Algeria e il Regno Unito; per il **carbone** l'Australia, gli Stati Uniti e la Colombia; per il **gas naturale liquefatto (GNL)** gli Stati Uniti, la Russia e l'Algeria (dati relativi al commercio in termini di valore espresso in milioni di euro e di massa netta espressa in tonnellate).

Importazioni di petrolio greggio per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in volume

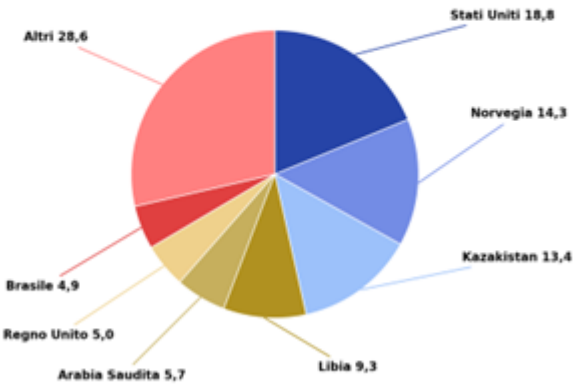


Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.

Importazioni di petrolio greggio per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in valore

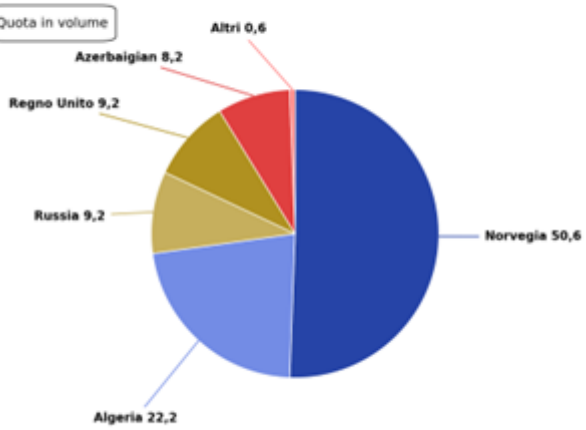


Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.

Importazioni di gas naturale allo stato gassoso per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in volume

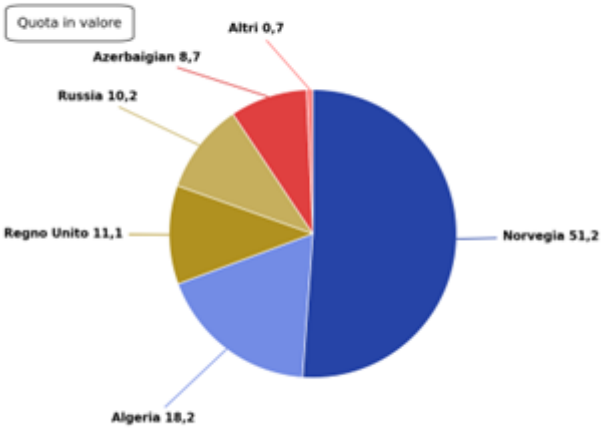


Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.

Importazioni di gas naturale allo stato gassoso per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in valore

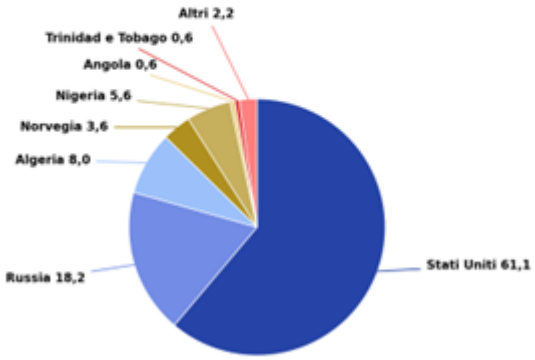


Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.

Importazioni di gas naturale liquefatto per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in volume

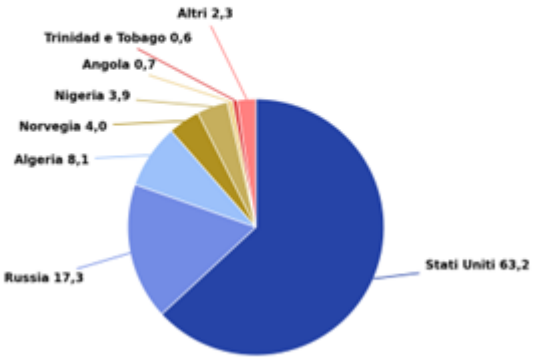


Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.

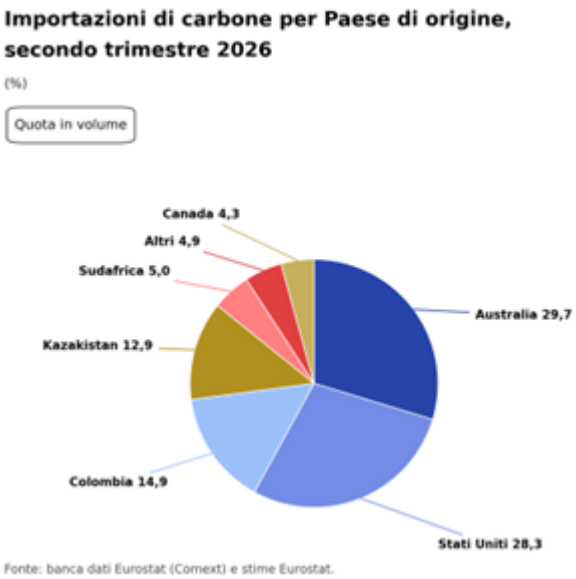
Importazioni di gas naturale liquefatto per Paese di origine, secondo trimestre 2026

(%)

Quota in valore



Fonte: banca dati Eurostat (Comext) e stime Eurostat.





La relazione della proposta richiama la **chiusura dello Stretto di Hormuz** dal 27 febbraio 2026, che coinvolge su scala mondiale, secondo i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia ivi citati, circa il **20% dell'approvvigionamento di GNL e il 25% del commercio di petrolio** per via marittima. Sottolinea dunque che è improbabile che l'elevata crescita delle esportazioni di GNL dalla regione del Golfo inizialmente prevista per il periodo 2026-2027 si concretizzi, e che anzi è probabile che sia ritardata di almeno due anni, con i rischi che ne conseguono in termini di tensione del mercato e volatilità dei prezzi.
Per quanto riguarda il petrolio, riferisce invece che la perdita complessiva di esportazioni ha superato i 13 milioni di barili al giorno mb/g, comportando una riduzione della produzione e danni alle infrastrutture energetiche nella regione del Golfo, con conseguenti perdite cumulative di approvvigionamento stimate a 2,8 miliardi di barili entro la fine del 2026, comprese quelle attese con il graduale incremento della produzione dopo il conflitto.

Le prime posizioni sulla proposta

Richieste dei Governi nazionali e posizione del Consiglio dell'UE
Sul fronte del **Consiglio**, la Presidenza irlandese ha sottoposto al Coreper del 21 ottobre 2026 un **progetto di mandato negoziale** che, secondo fonti informali, non modificava la proposta della Commissione, e ha invitato le delegazioni a sottoporre all'approvazione della Commissione una dichiarazione volta a specificare una tabella di marcia dei risultati attesi dalla stessa e necessari per l'attuazione del regolamento.
Secondo notizie di stampa, sul progetto **non è stata raggiunta la maggioranza qualificata** e la votazione è stata rinviata al 6 novembre, essendo gli **Stati membri divisi** tra chi sostiene il rinvio di un anno proposto dalla Commissione e chi lo ritiene insufficiente.
Prima della presentazione della proposta, al Consiglio Energia di giugno 2026, dodici Stati membri, tra cui l'**Italia** (gli altri sono Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia) hanno presentato un *non paper* in cui, pur dichiarando di sostenere pienamente le ambizioni climatiche dell'UE e gli obiettivi del regolamento sulle emissioni di metano, ritengono necessario introdurre **modifiche mirate**, compreso un **rinvio di tre anni**, soggetto a riesame periodico per verificarne la perdurante giustificazione, dell'applicazione degli **obblighi del regolamento la cui attuazione non è attualmente fattibile**.

Secondo le delegazioni, un'applicazione rigida degli obblighi relativi alle importazioni potrebbe indurre alcuni produttori, in particolare quelli privi di sistemi avanzati di monitoraggio del metano, a ridurre o sospendere temporaneamente le forniture all'UE, con il rischio di restringere la base di fornitori, di dirottare carichi di GNL e di petrolio greggio verso mercati più permissivi, di ridurre la flessibilità dell'UE nel colmare carenze di breve periodo e di far aumentare i prezzi di gas, petrolio greggio e prodotti raffinati, a scapito delle famiglie e della competitività industriale. La **raccomandazione della Commissione europea** (v. *infra*) di non applicare sanzioni per tre anni per le violazioni degli importatori relative ai contratti conclusi entro la fine del 2027 viene considerata un **passo avanti positivo, ma insufficiente**: essa non è vincolante, può essere interpretata in modo diverso da autorità e giudici nazionali e non esclude future reinterpretazioni giudiziarie o un'applicazione retroattiva; molti importatori, inoltre, non possono sottoscrivere consapevolmente contratti la cui conformità al diritto dell'UE sia incerta, per ragioni di *governance*, finanziamento ed esposizione al contenzioso.
Un rinvio mirato di tre anni garantirebbe, a loro avviso, la disponibilità continua di gas e petrolio da fonti diversificate, preserverebbe la posizione negoziale dell'UE e consentirebbe di rendere operativi i protocolli e le capacità di verifica da parte di terzi, i mandati giuridici e le procedure di accreditamento dei verificatori e la certificazione nelle principali regioni, mantenendo gli impegni di lungo termine di riduzione del metano, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo.
I firmatari invitano quindi la Commissione a **rinviare di tre anni** gli **obblighi** di cui all'articolo 28 (relativo alle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli importatori), a **valutarne l'impatto** sulla sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine, insieme all'impatto amministrativo, tecnico e finanziario dell'applicazione del regolamento, e a **promuovere un dialogo sull'attuazione** con gli Stati membri e i portatori di interessi. Precisano infine che le misure dovrebbero applicarsi in modo equilibrato e non discriminatorio agli operatori interni ed esterni all'UE, per preservare la parità di condizioni, riconoscendo il ruolo della produzione interna per l'accessibilità dei prezzi e la resilienza del sistema energetico.
Da fonti di stampa si apprende inoltre che il 18 settembre 2026 il **Presidente francese Macron** ha inviato alla Presidente della Commissione europea una **lettera** nella quale chiede di rinviare di un anno l'obbligo di trasmissione di informazioni a carico degli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone, proponendo miglioramenti tecnici e operativi al regolamento.

Posizione del Consiglio europeo
Nelle sue conclusioni del 15 e 16 ottobre 2026 il **Consiglio europeo** ha **accolto con favore** la presentazione della proposta della Commissione.

Posizione del Parlamento europeo e dei gruppi politici
Il 22 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha adottato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria e secondo la **procedura d'urgenza** di cui all'articolo 170 del proprio regolamento, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta, concordando sulla necessità di rinviare gli obblighi a carico degli importatori e quelli sull'intensità di metano, come proposto dalla Commissione, ma chiedendo, per la maggior parte di essi, un rinvio più lungo, di tre anni.
Il mandato prevede, tra l'altro, anche l'aggiunta dell'articolo 29 *bis* al regolamento per prevedere che le scadenze attuali continuino ad applicarsi al petrolio, al gas e al carbone originari di, o esportati direttamente o indirettamente da, Paesi soggetti a sanzioni dell'UE che vietano o limitano le importazioni di tali sostanze (v. *infra*).
La maggioranza che si è espressa **a favore del mandato** include il Partito popolare europeo (**PPE**), i Patrioti per l'Europa (**PfE**), i Conservatori e riformisti europei (**ECR**), l'Europa per le Nazioni Sovrane (ESN), una parte di ***Renew Europe*** e **sette eurodeputati** dell'Alleanza progressista dei Socialisti e democratici (**S&D**).

Il voto espresso sul mandato negoziale rispecchia in larga misura le posizioni dei gruppi politici emerse nel corso del *Question time*, svoltosi nella seduta plenaria del PE del 6 ottobre 2026, richiesto dal PPE con il Commissario europeo per l'energia Dan Jørgensen sull'attuazione del regolamento sul metano. In risposta al Commissario, che ha presentato la decisione di valutare la possibilità di rinvio di un anno dell'applicazione delle disposizioni relative alle importazioni come una misura eccezionale necessaria per venire incontro alle forti preoccupazioni degli Stati membri e dei portatori di interessi senza intaccare gli obiettivi climatici della normativa, i **gruppi** si sono **divisi sulla misura di flessibilità** prospettata. Questa è stata ritenuta insufficiente da PPE, PfE ed ECR per consentire alle imprese di adeguarsi, opportuna per *Renew* ma da rivalutare alla luce delle istanze del settore e sbagliata per S&D, i Verdi, e La Sinistra, i quali hanno sottolineato come rinviare gli obblighi non risolve la questione centrale della dipendenza dai combustibili fossili e anzi penalizza le compagnie che hanno già fatto investimenti per adeguarsi alla normativa.

Posizione della Camera dei deputati

Con la risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché sia valutata la possibilità di **sospendere l'efficacia del regolamento (UE) 2024/1787** sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia o in alternativa di permetterne un'**applicazione flessibile** al fine di non compromettere le forniture energetiche; ciò alla luce del perdurare della crisi in Medio Oriente e della minaccia per la sicurezza energetica.

Contesto giuridico

La Commissione europea, prima della presentazione della proposta, ha adottato iniziative per facilitare l'attuazione del regolamento:

- **raccomandazioni** del 20 luglio 2026: una relativa alle clausole tipo facoltative e una sull'applicazione delle sanzioni, che invita gli Stati membri a **non applicare le sanzioni** di cui all'articolo 33 del regolamento con riferimento alle violazioni degli obblighi da parte degli importatori per il 2027, il 2028 e il 2029, fatta eccezione per i casi di violazione fraudolenta di tali obblighi;
- **cooperazione**: istituzione di un gruppo informale di esperti sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, all'interno del quale si inscrive anche la rete delle autorità competenti istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento al fine di promuovere la cooperazione e consentire periodici scambi di informazioni tra le autorità competenti riguardo alle migliori pratiche;
- **norme tecniche**: una richiesta di normazione per l'elaborazione di norme europee a sostegno del regolamento al fine di garantire un'attuazione armonizzata, inclusa nel programma di lavoro annuale dell'UE per la normazione europea per il 2026;
- **accreditamento**: collaborazione regolare con gli organismi nazionali di accreditamento per accelerare l'accreditamento dei verificatori.

La Commissione si impegna comunque a **portare avanti l'attuazione** del regolamento:

- adottando i **restanti atti delegati e di esecuzione** e alcuni dei necessari modelli per la comunicazione delle emissioni di metano, che si affiancheranno al più ampio sistema di comunicazione già in corso di attuazione;
- monitorando, durante il periodo coperto dal rinvio, l'attuazione del regolamento e la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento: eventuali problemi di attuazione saranno considerati nel **riesame del regolamento** previsto dall'articolo 36 e da completare **entro il 1° gennaio 2028** con una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

La relazione illustrativa osserva che, sebbene il regolamento non imponga restrizioni alle importazioni di energia nell'UE, nel contesto della crisi dell'approvvigionamento energetico in Medio Oriente, l'UE deve assicurarsi approvvigionamenti affidabili e competitivi di petrolio greggio, gas naturale e carbone, obiettivo non privo di difficoltà per le forti pressioni cui sono sottoposti i contratti e le rotte commerciali esistenti e per la gamma limitata di fonti alternative, in particolare per le consegne a breve termine. In questo quadro gli importatori hanno indicato che la loro **capacità di rispettare pienamente le prescrizioni del regolamento** potrebbe essere **compromessa** e che potrebbero quindi non riuscire a ottenere, a partire dal 1° gennaio 2027, quantitativi sufficienti di approvvigionamenti conformi.

Valutazione di impatto e consultazione dei portatori di interessi

La proposta **non è accompagnata da una valutazione di impatto**. Nella relazione illustrativa che l'accompagna, nel paragrafo relativo alla valutazione d'impatto, la Commissione riferisce solamente che la proposta modifica in modo mirato il regolamento (UE) 2024/1787 allo scopo di concedere agli importatori e, per determinati obblighi, ai produttori dell'Unione una maggiore flessibilità per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi, rinviandoli di un anno e non modificando il livello di ambizione del regolamento né introducendo nuove prescrizioni per gli Stati membri o i gestori.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate da un'autonoma valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che non si possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione poiché pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta.

Da ultimo la Camera, con la risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione configuri una evidente ***violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2.*** *Secondo la risoluzione, inoltre, tale omissione ha l'effetto di non rendere verificabile la scelta delle varie opzioni regolative disponibili e di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La Camera ritiene pertanto necessario, per garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.*

La Commissione riferisce che dall'inizio della crisi in Medio Oriente ha discusso ampiamente con i **portatori di interessi** in merito all'impatto degli obblighi degli importatori sull'approvvigionamento energetico dell'Unione.

Principali contenuti della Proposta

La proposta è composta da **due articoli**.

L'articolo 1 modifica gli articoli 28 (paragrafi 1 e 2) e 29 (paragrafi 1 e 2) del regolamento (UE) 2024/1787, mentre l'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore, prevista il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica (articolo 28)

L'articolo 28 impone agli importatori di dimostrare che i contratti conclusi o rinnovati dal 4 agosto 2024 per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone prodotti al di fuori dell'Unione riguardano solo **prodotti soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica** applicate al livello del produttore **equivalenti** a quelle del regolamento (paragrafo 1). Per i contratti anteriori, gli importatori compiono ogni ragionevole sforzo e informano annualmente le autorità competenti sui risultati (paragrafo 2).
La proposta sostituisce la decorrenza dal 1° gennaio 2027 con una scadenza annuale: **entro il 31 maggio 2029, e successivamente ogni anno, per la fornitura dell'anno civile precedente**, sia per la dimostrazione di cui al paragrafo 1 sia per l'informazione sui risultati degli sforzi di cui al paragrafo 2.

Nel **mandato del PE** tali scadenze slittano al **31 maggio 2031.**

Intensità di metano (articolo 29)

L'articolo 29 riguarda i **produttori dell'Unione** e gli **importatori**. La proposta sposta:

- dal 5 agosto 2028 al **5 agosto 2029** (poi ogni anno entro il 31 maggio e con riferimento all'anno civile precedente) la comunicazione dell'**intensità di metano** della produzione immessa sul mercato dell'Unione, compresa la comunicazione dei risultati degli sforzi per i contratti anteriori al 4 agosto 2024 (paragrafo 1);
- dal 5 agosto 2030 al **5 agosto 2031** (poi ogni anno entro il 31 maggio) la dimostrazione che l'intensità di metano è inferiore ai valori massimi stabiliti, che resta riferita ai contratti conclusi o rinnovati dopo il 5 agosto 2030 (paragrafo 2).

Nel mandato del PE la prima scadenza slitta al **5 agosto 2031** mentre la seconda è in linea con la proposta della Commissione.

Misure aggiuntive proposte nel mandato del PE

Il mandato del PE estende il **rinvio** anche all'obbligo dei gestori di presentare la **relazione sulle emissioni a livello di fonte e di sito**: dal 5 febbraio 2027 al 5 febbraio 2030 per gli attivi gestiti e dal 5 agosto 2028 al 5 agosto 2031 per quelli non gestiti. Prevede inoltre che i dati dei sistemi di monitoraggio continuo a livello di sito, conformi ai requisiti stabiliti, siano accettati come misurazioni a livello di sito e soddisfino l'obbligo di campagne di misurazione **(articolo 12, paragrafo 3).**
Il mandato prevede che il rinvio non si applichi al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone originari o esportati, direttamente o indirettamente, da **Paesi terzi soggetti a misure restrittive** adottate ai sensi dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE che vietano o limitano tali importazioni: per questi volumi si applicano le scadenze del regolamento vigente (per l'articolo 28 con prima comunicazione entro il 31 maggio 2028). Gli importatori devono indicare separatamente tali volumi, anche se contenuti in carichi misti, e la Commissione pubblica e aggiorna un elenco indicativo dei Paesi interessati. **(nuovo articolo 29 *bis* e considerando 7 *bis*).**
Il PE propone altresì che entro il **1° luglio 2029** la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione sullo stato di attuazione** degli articoli da 27 a 29 (tra cui regimi

sanzionatori nazionali, accreditamento dei verificatori, riconoscimento delle soluzioni di conformità e sicurezza dell'approvvigionamento) e proponga, se necessario, modifiche al regolamento **(nuovo articolo 36, paragrafo 1 *bis*).**
Il mandato infine prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, invece del ventesimo giorno.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle **azioni** che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli **obiettivi** dell'articolo 191 in materia di **politica ambientale**.

Sussidiarietà

Secondo la Commissione europea la **proposta** è **coerente con il principio di sussidiarietà** poiché la modifica del regolamento (UE) 2024/1787 tesa a garantire questa flessibilità aggiuntiva non può essere realizzata dagli Stati membri.

Proporzionalità

La Commissione ritiene la **proposta coerente con il principio di proporzionalità** in quanto si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi e offre ai gestori e agli Stati membri flessibilità in materia di conformità pur mantenendo gli obiettivi e il livello di ambizione del regolamento.
Ritiene inoltre che la proposta dovrebbe assumere la stessa forma giuridica dell'atto legislativo modificato, quindi quella del **regolamento**.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta segue la **procedura legislativa ordinaria** e al Parlamento europeo è stata assegnata congiuntamente alla Commissione ambiente, clima e sicurezza alimentare **(ENVI)** e alla Commissione industria, ricerca e energia **(ITRE)**. Il PE ha adottato la **procedura d'urgenza** ai sensi dell'articolo 170 del proprio regolamento e ha approvato il proprio mandato il 22 ottobre 2026 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta non appena anche il Consiglio avrà adottato il proprio mandato negoziale.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di **Danimarca**, **Germania** (Bundesrat), **Lituania**, **Romania** (Senato) e **Svezia**.
Nessuna di tali assemblee ha segnalato al momento di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.